



COMUNE DI CHIETI

Segreteria Generale

REGOLAMENTO

COMUNALE PER LA CONCESSIONE

DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER I

PROGETTI DI PROMOZIONE CULTURALE

E DI SENSIBILIZZAZIONE

NATURALISTICA/AMBIENTALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale del 14 settembre 2009 n. 787

Regolamento comunale
per la concessione di contributi alle associazioni per i progetti di promozione
culturale e di sensibilizzazione naturalistico/ambientale

oooooooo

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 12 della Legge 7.8.1990, n. 241, nonché in attuazione degli artt. 42 e 45 del vigente statuto comunale al fine di definire modalità e criteri per la concessione alle associazioni culturali e ambientaliste "no profit", ovvero senza scopo di lucro, di contributi diretti ed indiretti per la realizzazione di iniziative, manifestazioni e progetti specifici di rilevante interesse per la comunità locale, nonché agevolazioni per l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali.

Art. 2

Ambito di intervento

L'Amministrazione Comunale valorizza il contributo di idee, la progettualità e la passione civica che le Associazioni esprimono, promuovendo l'attiva partecipazione delle stesse all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche attraverso la consulta di settore, prevista dal Regolamento di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n° 211/2006 e le sostiene, in particolare, mediante:

- a) la concessione di contributi economici finalizzati alla realizzazione di progetti e di iniziative proposti dalle medesime;
- b) la concessione in uso di locali/spazi di proprietà del Comune previa stipula di apposite convenzioni, in conformità al regolamento comunale per la concessione degli immobili e/o spazi di proprietà del Comune;
- c) l'accesso regolamentato autorizzato a strutture, mezzi e servizi nella disponibilità del Comune;
- d) annualmente, almeno 30 giorni prima da ciascuna data di scadenza per la presentazione delle relative domande, l'ufficio provvederà, previa sua formale approvazione, alla pubblicazione di apposito bando per la concessione di contributi previsti dal presente regolamento con indicazione specifica dei contributi complessivamente erogabili in favore delle associazioni che ne facciano richiesta utilmente collocate in graduatoria all'esito dell'istruttoria. Per i fini conoscitivi in favore di terzi interessati, dell'adozione dei singoli bandi, verrà data comunicazione attraverso pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente, nonché specifico avviso pubblico da affiggersi su tutto il territorio comunale.

Tali interventi sono volti a favorire lo sviluppo sociale, economico, civile, politico e culturale della comunità, nonché la valorizzazione e la fruizione dei beni pubblici.

La stessa associazione non può figurare in più di due progetti nel corso del medesimo anno e può essere capofila di un solo progetto, nel caso le singole iniziative coinvolgano più Associazioni.

Il contributo del Comune potrà raggiungere la percentuale massima del 60% del costo complessivo effettivo, sempre, comunque, entro il tetto massimo stabilito annualmente dall'Amministrazione.

Art. 3**Presentazione delle domande**

Le associazioni che intendono avvalersi dei contributi di cui all'articolo 2, lett. A) sono tenute a:

- a) presentare una apposita domanda su conforme modello all'uopo predisposto dal settore competente (e che, in ogni caso, nelle more della sua elaborazione, dovrà indicare la denominazione o ragione sociale, l'indirizzo, il codice fiscale o partita IVA e per le associazioni che non figurano nell'albo comunale, i medesimi dati ed allegata la stessa documentazione prevista per l'iscrizione, nonché dichiarazione cd. de minimis resa ove dovuta) entro le date ordinarie del 31 ottobre di ciascun anno, per le iniziative da svolgersi nel corso dell'anno successivo, ovvero entro il 30 aprile di ciascun anno, per le iniziative da svolgersi durante l'annualità in corso. Nei limiti ed in dipendenza degli stanziamenti rinvenibili anche in seguito all'approvazione del bilancio di previsione ovvero in sede di assestamento di bilancio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di comunicare ulteriori date entro cui le associazioni interessate potranno far pervenire le loro domande. Delle nuove date verrà data conoscenza, almeno 30 (trenta) giorni prima, mediante avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente, nonché con specifico avviso pubblico da affiggersi su tutto il territorio comunale;
- b) allegare il preventivo di spesa con l'indicazione delle entrate e delle uscite previste, relative alle attività programmate, precisando gli eventuali contributi richiesti o da richiedere ad altri enti pubblici o privati, specificando altresì la quota di spesa che si intende coprire con il contributo del Comune;
- c) allegare il programma illustrativo delle attività precisando le finalità del progetto per il quale si chiede l'erogazione del contributo comunale, con le relative date previste, avendo cura di indicare la presenza di eventuali riferimenti utili (quali ad esempio: ricorrenze, campagne di promozione, presenza di più associazioni, ecc.) ai fini della valutazione di cui al successivo articolo 4;
- d) illustrare eventuali esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe;
- e) presentare brevi curricula dei protagonisti delle iniziative e/o della/e associazione/i che propongono le iniziative, precisando l'eventuale attività svolta dalla/e associazione/i medesime nel triennio precedente; presentare, se del caso, dichiarazione liberatoria dell'ENPALS in cui si attesti che le associazioni organizzatrici dello spettacolo non si sono rese inadempienti in merito agli obblighi assicurativi di legge;
- f) segnalare all'Amministrazione comunale eventuali impedimenti alla agevole accessibilità dei luoghi prescelti per l'evento, al fine di promuovere utili interventi volti ad assicurare la partecipazione anche a cittadini diversamente abili.

La documentazione di cui al presente articolo è conservata agli atti e resa disponibile all'accesso previsto dalla Legge 241/1990.

Art. 4**Criteri di valutazione e formazione della graduatoria.**

Ai fini dell'ammissione ai contributi, i progetti sono valutati tenendo conto dei seguenti criteri di giudizio e dei corrispettivi punteggi indicati:

CRITERI	Punteggio Base	Valore d'incremento per singola voce	Totale	NOTE
"A"				
Capacità di concorrere alla promozione dell'immagine della Città attraverso obiettivi di tutela, di valorizzazione e difesa del suo patrimonio culturale, storico, ambientale, anche attraverso il recupero di luoghi dismessi o abbandonati, turistico ed enogastronomico	(da 1 a 3)	X 3		
Coinvolgimento di più ambiti disciplinari della cultura e della ricerca (storia, musica, teatro, discipline scientifiche) ovvero con contenuti multiculturali	(da 1 a 2)			
Relazione dell'iniziativa con tematiche oggetto di campagne di promozione, di sensibilizzazione, proclamate a livello comunale o extracomunale	1			
Totale "A"				
"B"				
Capacità di perseguire interessi pubblici in relazione ai contenuti particolarmente significativi volti alla promozione delle conoscenze, alla sensibilizzazione su tematiche di rilievo culturale e ambientale, allo sviluppo dell'informazione, anche mediante progetti editoriali (libri, riviste, notiziari) documentaristici e/o multimediali di chiara qualità	(da 1 a 2)	X 2		
Coinvolgimento di più Associazioni nella realizzazione del progetto	1			
Relazione dell'iniziativa con ricorrenze e/o con personalità della storia e della tradizione cittadina e/o nazionale e/o internazionale	(da 1 a 2)			
Continuità storica (anche aperiodica) del progetto	(da 0,5 a 1,5)			
Iniziativa di richiamo in ambito di quartiere	0,5			
Iniziativa capace di concorrere anche con progetti innovativi alla promozione dell'immagine della città con potenziale richiamo di popolazione extra comunale	(da 2 a 2,5)			
Totale "B"				

787

787				
"C"				
Iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni, o avvenuta presentazione di regolare domanda di iscrizione all'Albo stesso	1,5	X 1		
Relazione comprovante l'attività svolta nel triennio precedente	1			
Difetto di erogazione contributiva nei due esercizi precedenti per mancata collocazione utile in graduatoria	1,5			
Totale "C"				
PUNTEGGIO TOTALE				

Entro 20 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle domande, il servizio preposto istruisce le domande medesime per verificare la regolarità e la completezza. Nel caso in cui la domanda di contributo dovesse risultare incompleta, l'associazione viene invitata alla regolarizzazione entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, decorsi infruttuosamente i quali, la domanda viene respinta. Le domande regolarmente presentate ed istruite sono trasmesse alla commissione di valutazione formata da tre componenti: il dirigente del servizio e due esperti con conoscenza della realtà culturale e ambientale del territorio, nominati biennialmente a seguito di avviso pubblico, che presteranno la loro opera a titolo gratuito.

La valutazione della commissione è insindacabile.

Nei successivi 20 (venti) giorni il dirigente approva, con apposita determina, la graduatoria, la rende pubblica e ne dispone la comunicazione a tutte le associazioni che comunque hanno presentato domanda.

La graduatoria indica i punteggi assegnati e l'importo di ciascun contributo concesso nei limiti delle disponibilità contingenti.

La graduatoria rimane aperta per consentire la concessione di ulteriori contributi alle associazioni rimaste escluse, qualora ci fossero integrazioni di fondi a seguito di variazioni di bilancio.

Alle associazioni beneficiarie devono essere altresì specificate le modalità di erogazione della somma stanziata.

La commissione di valutazione resta in carica due anni e, comunque, non oltre il termine della consiliatura.

Entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione, le associazioni che hanno presentato domanda hanno facoltà di segnalare eventuali irregolarità o errori formali. La commissione dovrà esprimersi entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione delle osservazioni.

Art. 5

Modalità di erogazione

Il contributo viene erogato, di norma, a conclusione delle attività e successivamente alla presentazione del rendiconto.

Su richiesta – avanzata al momento della presentazione della domanda di contributo – è possibile ottenere un'anticipazione fino al 50% della somma stanziata, adeguatamente motivata dalla necessità di sostenere prima dell'effettuazione dell'iniziativa almeno il 50% delle spese preventivate; detta anticipazione sarà erogata entro 60 giorni dalla richiesta.

Il saldo sarà erogato entro 45 giorni dalla presentazione del rendiconto.

Art. 6**Rendicontazione**

Le associazioni destinatarie dei contributi dovranno presentare dettagliato e documentato rendiconto delle spese sostenute relazionando altresì sull'attività svolta col concorso economico pubblico, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle attività, producendo la documentazione di rito indicata nell'apposita modulistica.

Il competente servizio comunale è tenuto a predisporre entro 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione del regolamento un'apposita modulistica – sia per le domande che per il rendiconto – resa facilmente accessibile alle associazioni.

Art. 7**Decadenza e revoca**

Le associazioni assegnatarie dei contributi e/o di altre forme di sostegno decadono dal diritto di ottenerlo quando:

- a) in assenza di circostanziata richiesta di rinvio, l'iniziativa non sia stata realizzata;
- b) non sia stato presentato il rendiconto, come da documentazione di rito nel termine prescritto;
- c) sia stato sostanzialmente modificato il programma o il progetto o il preventivo dell'iniziativa senza avere ottenuto in precedenza l'autorizzazione dell'Amministrazione;
- d) non siano stati versati, ove dovuti, oneri previdenziali e assicurati di legge.

La concessione del contributo è totalmente o parzialmente revocata in caso di difformità tra il progetto presentato e l'iniziativa realizzata, ovvero qualora si riscontrino carenze nella documentazione giustificativa delle spese.

Nei casi suddetti il servizio competente provvederà al recupero della somma eventualmente già erogata.

L'inadempimento accertato, ove derivi da cause oggettive, determina l'impossibilità a presentare domanda nel successivo esercizio.

Nel caso di mancata o parziale realizzazione per cause di forza maggiore dell'iniziativa ammessa a contributo, potranno essere riconosciute, qualora non si riscontrino inadempienze da parte dell'associazione organizzatrice, le spese già sostenute in proporzione al finanziamento assegnato.

Art. 8**Agevolazioni per le Associazioni.**

Il Comune si impegna ad applicare tariffe agevolate per il servizio di affissione, per l'utilizzo di sale pubbliche, per la concessione in uso di strumentazioni e beni nella disponibilità dell'Ente, per le associazioni che organizzano iniziative di promozione culturale e di sensibilizzazione naturalistico-ambientale che ne facciano richiesta, con le modalità definite nei regolamenti di competenza.

Art. 9**Pubblicità**

Il servizio comunale competente provvede a pubblicare annualmente l'elenco riepilogativo delle associazioni che hanno beneficiato dei contributi e degli altri benefici previsti dal presente regolamento, specificando i punteggi e l'importo di ciascun contributo erogato.

Art. 10**Disposizioni transitorie e finali**

Per la prima annualità il termine entro cui presentare domanda per le iniziative da svolgersi (o che avranno inizio) nel primo semestre dell'anno successivo è prorogato al 30 novembre 2009.

oooooo